



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
(Provincia di Siena)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 5 DEL 26/01/2017

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO - DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELL'IMPOSTA PER L'ANNO 2017- CONFERMA .

L'anno **2017**, addì **26** del mese di **gennaio** alle ore **16:00**, con continuazione, presso la Sala Giunta della sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sindaco Dott. **PAOLO CANOCCHI**.

Sono intervenuti i Signori:

		Presenti/Assenti
CANOCCHI PAOLO	SINDACO	Presente
ANDREUCCI LODOVICO	ASSESSORE	Presente
GALGANI ALBERTO	ASSESSORE	Presente
MORETTI MICHELA	ASSESSORE	Presente
COTOLONI ANNA MARIA	ASSESSORE	Assente
BERTI FABIO	ASSESSORE	Assente

Assiste alla seduta il Segretario Generale **DOTT. ANGELO CAPALBO**.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ufficio: Area - Servizi Finanziari e Gestione Risorse Umane
Anno: 2017
Numero: 21

OGGETTO

IMPOSTA DI SOGGIORNO - DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELL'IMPOSTA PER L'ANNO 2017- CONFERMA .

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 avente per oggetto "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" è stata introdotta, fra l'altro, all'articolo n. 4, la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del consiglio comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno;
- il relativo gettito è destinato esclusivamente al finanziamento, totale o parziale, degli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché degli interventi di manutenzione e recupero, nonché di fruizione e valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali, ricadenti nel territorio comunale;
- la Regione Toscana ha attivato le procedure per la formulazione dell'elenco dei comuni a economia prevalentemente turistica e delle città d'arte;

Dato atto che il Comune di Colle di Val d'Elsa con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 170 del 22.12.2011 ha richiesto l'inserimento nell'elenco delle località turistiche e/o città d'arte presso la medesima Regione Toscana;

Preso atto che, sempre con deliberazione del Consiglio Comunale n. 170 del 22 dicembre 2011, si è ritenuto di istituire l'imposta di soggiorno prevista dall'articolo n. 4, comma 1, del D. Lgs. n. 23/2011 subordinando comunque l'applicazione dell'imposta a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento regionale con il quale è stato confermato l'inserimento del Comune di Colle di Val d'Elsa nell'elenco delle località turistiche e delle città d'arte della Toscana e comunque non prima del 1 gennaio 2012;

Visto il Decreto Regione Toscana n. 32 del 12.01.2012 con il quale si è provveduto ad iscrivere il Comune di Colle di Val d'Elsa nell'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte ai fini dell'istituzione dell'Imposta di soggiorno;

Dato atto che:

- il presupposto dell'imposta di soggiorno è il pernottamento in strutture ricettive presenti sul territorio comunale;
- il gettito del tributo è destinato esclusivamente per il finanziamento, totale o parziale, degli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché degli interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;

- la misura dell'imposta è graduata secondo criteri proporzionali e comunque sino all'importo massimo di €. 5,00 per notte di soggiorno;
- che il Comune può disciplinare le modalità applicative del tributo mediante apposito Regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo n. 52 del D. Lgs. n. 446/1997;

Preso atto che ai sensi dell'articolo n. 42, comma 2, lettera f, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni, spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote o tariffe la cui determinazione rimane quindi di competenza della Giunta Comunale, che le deve approvare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione (art. 1, comma n. 169, Legge 27.12.2006 n. 296);

Preso atto che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione da parte degli Enti Locali per l'anno 2017 è stato differito, in un primo tempo al 28 febbraio 2017 dall'art. 1 comma 454 della Legge di Bilancio 2017, Legge n. 232 dell'11.12.2016 e poi al 31 marzo 2017 dall'art. 5, comma 11 del D.Legge Milleproroghe, n. 244 del 30.12.2016, ai sensi dell'art. 163, comma 3 del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;

Richiamata la deliberazione Consiglio Comunale n. 26 del 15.03.2012 con la quale è stato approvato il Regolamento disciplinante l'imposta comunale di soggiorno;

Visto l'articolo 3 "Misura dell'imposta" del sopracitato regolamento comunale, il quale prevede che l'imposta di soggiorno sia applicata per persona e per pernottamento e sia articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate dall'articolo n. 2 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime;

Tenuto conto che, per motivi suddetti, si è fatto riferimento alle tipologie e classificazioni delle strutture ricettive come definite dalla normativa regionale di riferimento, le quali sono espressive delle caratteristiche e dei servizi propri delle singole strutture;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 24.03.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate e confermate le tariffe per l'anno d'imposta 2016;

Visto l'art. 1 comma 42 della stessa Legge n. 232 dell'11.12.2016, Legge di Bilancio 2017, pubblicata sul S.O. n. 57 della G.U n. 297 del 21.12.2016, in cui viene sospesa l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali con legge dello Stato, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2016. Tale sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti TARI;

Preso atto quindi che si rende indispensabile a questo punto stabilire la parte tariffaria dell'imposta di soggiorno, formulata nel rispetto delle modalità prima descritte ed anche in riferimento ai dettati normativi attualmente in vigore e del Regolamento Comunale prima richiamato, confermando che le stesse tariffe vengono stabilite per l'anno d'imposta 2017 nella stessa misura di quelle previste per l'anno 2016 e comunque nel modo seguente:

STRUTTURE	CLASSIFICAZIONE	IMPOSTA IN EURO PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO (fino a cinque consecutivi)
A -STRUTTURE ALBERGHIERE	1,2 stelle	1,00
	3 stelle	1,50
	4 stelle	2,00
	5 stelle	2,50
B - CAMPEGGI AREE	1,2,3, 4 stelle	1,00

ATTREZZATE CAMPER		
C- STRUTTURE EX ALBERGHIERE PER OSPITALITA' COLLETTIVA	Ostelli, Casa per ferie	1,00
D- STRUTTURE EXTRA ALBERGHIERE CON CARATTERE DI CIVILE ABITAZIONE	Affittacamere professionali e non professionali Case Vacanze Residenze d'epoca	1,00
E- RESIDENCE	2,3,4 chiavi	1,00
F. AGRITURISMO	1,2,3 spighe	1,00

Visto come ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali:- il Responsabile Area 2 “Servizi generali, alle persone e alle imprese” ha rilasciato il parere formale di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;- il Responsabile Area 4 Servizi Finanziari e Gestione risorse umane, ha rilasciato il parere di regolarità contabile;

Ad unanimità di voti, resi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) per quanto espresso in premessa di determinare, per l'anno 2017, l'imposta di soggiorno nelle misure in premessa indicate che si intendono integralmente riportate, anche nel pieno rispetto di quanto stabilito nella normativa di riferimento vigente e nel Regolamento Comunale sull'imposta di soggiorno;
- 2) di dare atto, altresì, che con questo atto si confermano, per l'anno 2017, le stesse misure d'imposta determinate per l'anno 2016;
- 3) di provvedere all'invio di tale deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, così come da normativa in materia;
- 4) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. n. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
DOTT. PAOLO CANOCCHI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. ANGELO CAPALBO